direttiva. Alla luce del tenore letterale dell'art. 100 A, n. 5, il procedimento di controllo non ha altra funzione se non quella di verificare l'ammissibilità di provvedimenti eventualmente adottati dagli Stati membri; esso può concludersi pertanto solo con una declaratoria — paragonabile ad un parere motivato ex art. 169 del Trattato CEE — non invece con una notificazione di ordini impartiti ad uno Stato membro.

L'armonizzazione delle normative disciplinata nell'art. 100 A del Trattato CEE si riferisce soltanto all'attività legislativa degli Stati membri. L'art. 9 della direttiva impugnata intende invece attribuire alla Commissione delle competenze con riferimento all'applicazione del diritto trasposto al caso singolo. Per questo sarebbe stato necessario, come per qualsiasi attività amministrativa della Comunità, uno specifico fondamento giuridico. Stando alla sua ratio, l'art. 100 A, n. 5 mira alla salvaguardia delle prerogative degli Stati membri. Il potere di agire riservato agli Stati membri verrebbe rimesso in discussione, in caso di erronea interpretazione di questa norma attributiva di competenze alla Commissione.

Violazione del principio di proporzionalità: i poteri concessi alla Commissione con la norma censurata non costituiscono il mezzo che arrechi minore pregiudizio agli interessi degli Stati membri. Il rimedio giurisdizionale previsto (il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato CEE, ed, eventualmente, la domanda di provvedimenti urgenti), non implica tempi particolarmente più lunghi, se si considera che per impartire degli ordini agli Stati membri ai sensi dell'art. 11 della direttiva sulla sicurezza dei prodotti è previsto un procedimento che può richiedere, complessivamente, fino a sei settimane.

Ricorso della Publishers Association presentato il 17 settembre 1992 avverso la sentenza pronunciata il 9 luglio 1992 dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-66/89 tra la Publishers Association e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-360/92 P)

(92/C 288/14)

Il 17 settembre 1992 la Publishers Association (Associazione degli editori), rappresentata dagli avv.ti Jeremy Lever, QC, del Bar d'Inghilterra e del Galles, Mark Pelling, barrister del Bar d'Inghilterra e del Galles, e Robin Griffith, solicitor, dello studio Clifford Chance, Londra,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 9 luglio 1992 dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-66/89 tra la Publishers Association e la Commissione delle Comunità europee.

La Publishers Association conclude che la Corte voglia:

- a) annullare la sentenza impugnata;
- b) accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale di primo grado, ed in particolare
 - i) annullare l'art. 2 della decisione (1) nella parte in cui ha negato l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3 ai Net Book Agreements (accordi per la vendita dei libri a prezzo netto) nonché agli altri regolamenti e decisioni correlati cui si fa riferimento nell'art. 1 della decisione;
 - ii) annullare gli artt. 2, 3 e 4 della decisione;
- c) condannare la Commissione a rifondere alla Publishers Association le spese sostenute per il ricorso, per l'impugnazione e per il procedimento dinanzi alla Corte per l'adozione di provvedimenti interinali.

Mezzi e principali argomenti

La Publishers Association censura la sentenza del Tribunale di primo grado per i seguenti motivi:

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha qualificato il Net Book Agreement come un sistema collettivo di prezzi imposti.
- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la tesi della Publishers Association secondo la quale la decisione della Commissione Libri olandesi (²) è irrilevante ai fini della valutazione della causa Publi-

⁽¹) Decisione della Commissione 12 dicembre 1988, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/27.393 e IV/27.394, Publishers Association — Accordi per la vendita dei libri a prezzo netto, GU n. L 22 del 26. 1. 1989, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione 25 novembre 1981, 82/123/CEE, GU n. L 54 del 25. 2. 1982, pag. 36.

shers Association; il Tribunale ha comunque errato nel ritenere che il principio che si ricava dalla decisione della Commissione Libri olandesi fosse in ogni caso applicabile agli argomenti dedotti dalla Publishers Association a sostegno della propria domanda di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato CEE. Gli accordi di cui alla causa Libri olandesi erano stati esattamente qualificati come un sistema collettivo di prezzi imposti poiché, tra l'altro, essi prevedevano che le parti contraenti applicassero prezzi imposti ad ognuna delle loro pubblicazioni, ne vietavano la disapplicazione e ponevano restrizioni alle parti in ordine ai soggetti con i quali esse erano libere di trattare. Nessuna norma del genere, per contro, è rinvenibile nel Net Book Agreement.

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha accolto la tesi della Commissione secondo la quale si poteva sostenere la non indispensabilità del Net Book Agreement ai fini del conseguimento degli scopi prefissi, senza tuttavia prendere posizione sul problema se gli scopi del Net Book Agreement fossero stati in pratica conseguiti.
- Pur avendo correttamente dichiarato, nel punto 73 della motivazione della sentenza, che: «ai sensi dell'art. 85, n. 3 (...), l'esenzione può essere concessa soltanto se, tra l'altro, l'accordo non abbia l'effetto di imporre alle imprese interessate restrizioni non indispensabili al conseguimento dello scopo, enunciato al n. 3, di promuovere il progresso tecnico o economico permettendo di ripartire equamente il conseguente profitto», il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato detto principio in sede di valutazione del ricorso della Publishers Association, ed erroneamente ha preso in considerazione il criterio dell'indispensabilità senza tenere in adeguato conto le seguenti circostanze:
 - i) quali fossero gli scopi del Net Book Agreement;
 - ii) se ed in quale misura essi fossero stati raggiunti;
 - iii) se, come ed in quale misura essi potessero essere raggiunti con altri metodi.

- Erroneamente il Tribunale di primo grado ha attribuito alla Publishers Association la tesi secondo la quale la dichiarazione della Restrictive Practices Court del Regno Unito circa l'indispensabilità del Net Book Agreement sarebbe stata applicabile al commercio internazionale dei libri; la Publishers Association infatti, lungi dall'aver sostenuto detta tesi, ha invece costantemente affermato soltanto che il contenuto e le conclusioni della decisione della Restrictive Practices Court erano rilevanti tanto in Irlanda quanto nel Regno Unito. Il Tribunale di primo grado ha quindi frainteso quanto effettivamente argomentato in proposito dalla Publishers Association.
- Erroneamente il Tribunale di primo grado ha concluso, facendo riferimento al punto 43 della decisione, che la Commissione non ha ignorato le pronunce della Restrictive Practices Court, laddove, al contrario, come dichiarato dal presidente della Corte al punto 29 dell'ordinanza emanata il 13 giugno 1989 in relazione alla richiesta da parte della Publishers Association di provvedimenti interinali: «la Commissione procede (...) alla valutazione del carattere indispensabile degli accordi considerati, senza tener conto dei giudizi formulati dal menzionato giudice nazionale».
- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la tesi della Publishers Association secondo la quale la Commissione era obbligata a prendere nella dovuta considerazione gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza del 1962 della Restrictive Practices Court, affermando che le prassi giudiziarie nazionali non possono prevalere sulle norme sulla concorrenza sancite dal Trattato, poiché detta asserzione, quantunque corretta, non era pertinente alla tesi della Publishers Association secondo la quale, in particolare, le risultanze probatorie e gli altri materiali contenuti nella sentenza del 1982 della Restrictive Practices Court potevano legittimamente essere utilizzati dalla Publishers Association come mezzi di prova a sostegno della propria domanda di esenzione del Net Book Agreement ai sensi dell'art. 85, n. 3 del trattato CEE.
- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la tesi della Publishers Association secondo la quale la Commissione era obbligata a tenere nella dovuta considerazione gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza del 1982 della Restrictive Practices Court, con riferimento alla dichiarazione di quest'ultima che la Publishers Association non aveva, nel giudizio dinanzi ad essa, provato che l'abolizione del

Net Book Agreement avrebbe determinato un sostanziale declino delle esportazioni, poiché la Publishers Association non ha mai sostenuto dinanzi alla Commissione o al Tribunale di primo grado che una diminuzione delle esportazioni verso l'Irlanda o altrove avrebbe determinato il crollo del Net Book Agreement nel Regno Unito, come parzialmente riconosciuto dallo stesso Tribunale di primo grado al punto 82 della motivazione della propria sentenza.

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la domanda della Publishers Association, disattendendo un preteso argomento secondo il quale il Net Book Agreement sarebbe fallito se la sua applicazione fosse stata circoscritta al mercato nazionale, dato che un siffatto argomento non è mai stato dedotto dalla Publishers Association, né dinanzi al Tribunale di primo grado né dinanzi alla Commissione, come riconosciuto dal Tribunale stesso al punto 82 della motivazione della propria sentenza.
- Il Tribunale di primo grado ha manifestamente errato nel ritenere che, essendo la Publishers Association un'associazione di editori stabilita nel Regno Unito, non avrebbe potuto far valere gli effetti negativi verificatisi in Irlanda.
- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha considerato ciascuno dei quattro argomenti dedotti dalla Publishers Association a dimostrazione dell'indispensabilità del Net Book Agreement in modo separato, laddove, secondo la tesi della Publishers Association, l'effetto cumulativo dei problemi illustrati in ciascuno dei quattro argomenti era quello di impedire la fissazione individuale dei prezzi, e perciò il Net Book Agreement era indispensabile al conseguimento degli obiettivi del sistema sia nel Regno Unito sia in Irlanda.
- Il Tribunale di primo grado non ha tenuto nell'adeguata considerazione: i) la mancata considerazione, da parte della Commissione, della propria politica industriale e commerciale, e/o ii) la contraddittorietà tra il contenuto della decisione e le affermazioni di principio della Commissione nelle comunicazioni ufficiali al Consiglio.

Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 21 settembre 1992

(Causa C-367/92)

(92/C 288/15)

Il 21 settembre 1992 la Repubblica francese, rappresentata dai sigg. Edwige Belliard e Géraud de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata di Francia, boulevard du Prince Henry 9, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 luglio 1992, SG(92) D/9508, relativa ai conferimenti in linea capitale ed agli aiuti allo sviluppo della ricerca a favore della Bull, società che opera nel settore informatico, in quanto questa equipara a degli aiuti statali i conferimenti pubblici alla società Bull del 1991 e del 1992 ed impone una notificazione sistematica alla Commissione delle future dotazioni in capitale a questa società;
- condannare la convenuta alle spese processuali.

Mezzi e principali argomenti

- Errore manifesto e carenza di motivazione, non avendo la Commissione sufficientemente dimostrato che i conferimenti pubblici in linea capitale alla società Bull costituiscono aiuti statali ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE:
 - La Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione circa la redditività intrinseca della progettata ristrutturazione. Infatti, il costo del piano dettagliato di ristrutturazione presentato alla Commissione ammontava a 4 miliardi di franchi francesi, con un periodo di ammortamento di due anni. Quanto al miglioramento del margine operativo previsto di 4,7 miliardi di franchi francesi, meno del 10 % doveva provenire da un incremento delle vendite e presentare quindi una qualche incertezza. Peraltro, a parte gli effetti connessi alla dinamica dell'attività nel 1991 (la quale ha registrato una grave recessione sui mercati principali della Bull, mentre gli esperti mondiali prevedevano una crescita del 5 % del mer-